



Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

A.C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	544-2387-2692-2868-2946-3014-B
Titolo:	Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	16
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il progetto di legge di iniziativa parlamentare, recante disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, già approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, è stato approvato con modificazioni il 25 maggio 2022 dal Senato, a conclusione del procedimento in sede redigente dinanzi alla 7^a Commissione permanente del Senato.

Il testo del provvedimento presenta **consistenti modifiche** rispetto a quello originariamente approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, che recava "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

A uno sguardo di **sintesi**, il progetto di legge in esame introduce una **disciplina legislativa per gli Istituti tecnici superiori (ITS)**, sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (cfr. [DPCM del 25 gennaio 2008](#) recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori").

L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente progetto di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Ad oggi tale segmento comprende **120 Istituti, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 3.050 soggetti partner coinvolti** (di cui 1.222 imprese e 135 Associazioni di imprese). Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il progetto di legge presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**;

ii) a **nuove aree tecnologiche** (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla suddivisione dei **percorsi degli ITS in due livelli**: quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale (peraltro attivabili sono a determinate condizioni);

iv) al **rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM**;

v) alla ridefinizione dei **soggetti fondatori**, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla **ridefinizione della governance** delle fondazioni ITS Academy, che prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della **sinergia con le imprese**, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di **accreditamento** degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

- ix) alla **revoca** dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di **monitoraggio e valutazione**;
- x) all'istituzione di un **fondo ad hoc** destinato a finanziare i percorsi formativi, sulla base di criteri in parte definiti nel provvedimento in esame, secondo una logica di **programmazione triennale**;
- xi) alla promozione di **elargizioni liberali** in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un **credito di imposta** pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);
- xii) al potenziamento degli istituti al **diritto allo studio**, mediante la previsione di borse di studio **ad hoc** anche per lo svolgimento di tirocini.

Si riporta di seguito una sintesi del contenuto del provvedimento, che nella sua nuova struttura si compone di **16 articoli**.

L'articolo 1 dispone l'**istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore** e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

L'articolo 2 definisce la **missione degli ITS Academy**. È stata **inserita l'ulteriore finalità** di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla "realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR".

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di **identità degli ITS Academy**. Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, è stato **aggiunto** un secondo periodo **dal Senato** ai sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, **ampiamente modificato in Senato**, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle **modifiche** introdotte al **Senato**, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.

L'articolo 4 reca disposizioni relative al **regime giuridico** degli ITS Academy.

Il comma 2 indica il seguente *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

- almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera a)). (Nel testo approvato dalla **Camera** in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale);
- una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera b)). (Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione);

- una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera c));
- un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera d)). (**Rispetto al testo** approvato alla **Camera** in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame).

Il comma 3 disciplina lo **statuto delle fondazioni** ITS Academy. A seguito di un'**integrazione** apportata in **Senato**, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una **modifica** introdotta al **Senato**, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (comma 5, lettera c)). Il comma 6, **inserito dal Senato**, introduce un **credito d'imposta** nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai sensi del comma 12, **introdotto al Senato**, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 definisce **gli standard minimi dei percorsi formativi**. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche **introdotte al Senato**, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione **introdotta al Senato** consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del "diploma di tecnico superiore" ed è stata prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.

Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono **standard organizzativi minimi** per i **percorsi formativi** degli ITS Academy, le modifiche **introdotte al Senato** riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5. Quanto agli **stage** aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata **elevata** nel corso dell'esame in **Senato** (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi "possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico". Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per

almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura. L'ultimo periodo del comma 5, introdotto in Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS Academy, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

L'articolo 6, modificato in Senato, disciplina la **verifica e la valutazione finali** nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli **standard minimi per l'accreditamento** degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e *standard* minimi siano recepiti dalle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. La determinazione dei requisiti e *standard* minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Il comma 5, **introdotto dal Senato**, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il comma 6, **anch'esso introdotto in Senato**, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.

L'articolo 8 introduce **disposizioni di raccordo** tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le **modifiche** introdotte al **Senato** riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

L'articolo 9 introduce misure nazionali di **sistema per l'orientamento**. Il comma 2, **introdotto dal Senato**, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. Il comma 3 affida al Comitato nazionale ITS Academy (**in luogo del Coordinamento nazionale** presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura e **composto**, tra gli altri, dai **rappresentanti della Conferenza delle regioni** e delle province autonome) di cui al successivo articolo 10 l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy (lettera a)).

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il **Comitato nazionale ITS Academy** e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di

istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali", nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale; f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi. Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle Regioni. Il comma 6 consente ai rappresentanti degli ITS Academy di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto. Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il **sistema di finanziamento** istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore** con una dotazione pari a **48.355.436 euro** a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente: - la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati; le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi; le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ai sensi del comma 4, **introdotto in Senato**, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Il comma 8 specifica che resta

fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'**Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS**. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, di cui all'articolo 11. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy.

L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di **monitoraggio e valutazione**, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza. Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore. Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS Academy, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato - con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF - secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. All'attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di **accreditamento temporaneo** delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

L'articolo 15 dispone che le **province autonome di Trento e di Bolzano** provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 16 dispone che la legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento in esame appare riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la materia relativa alle norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. n); la materia "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche", di competenza concorrente ex art. 117, comma 3; istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. **279 del 2005** ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale».

L'esatta perimetrazione di ciascuna delle predette materie si ricava dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidata.

Innanzitutto, circa la **differenza** esistente **tra le norme generali sull'istruzione** (competenza esclusiva dello Stato) e i **principi fondamentali della materia istruzione** (competenza concorrente) si è chiarito che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la presenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (Si vedano, fra molte, Corte cost., sentenze. nn. 284 del 2016, 62 del 2013, 147 del 2012).

Quanto alla **nozione di "istruzione e formazione professionale"**, peraltro sostanzialmente in linea con la definizione accolta a livello normativo e giurisprudenziale già prima della riforma del Titolo V, per essa s'intende l'addestramento «finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa» (cfr., ad esempio, Corte cost., sentt. nn. 108 del 2012 e 250 del 2009).

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con **sentenza n. 200 del 2009**, ha stabilito come rientrino **fra le norme generali** sull'istruzione **anche gli ambiti** individuati dalla L. 53/2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Si tratta, in particolare, dei **seguenti**: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro. Inoltre, si richiama la **sentenza n. 284 del 2016**, in cui la Corte ha esaminato l'art. 1, comma 47, della L. 107/2015, ai sensi del quale, per favorire misure di semplificazione e di promozione degli ITS, con decreto interministeriale, **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, dovevano essere emanate **linee guida** per: a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli ITS, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS e le loro attività potessero avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge potessero attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori dovevano essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. In particolare, in tale caso, la Corte ha ritenuto che **non fosse fondato il rilievo** avanzato dalla **regione Puglia secondo cui la previsione di linee guida avrebbe violato** il combinato disposto dell'art. **117, terzo e sesto comma, Cost.**, in quanto avrebbe demandato ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell'ambito di una materia di competenza concorrente come l'istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

Più nello specifico, la Corte ha sottolineato che "**l'art. 117, sesto comma, Cost.**, infatti, **preclude allo Stato**, nelle materie di legislazione concorrente, **non già** l'adozione di **qualsivoglia atto sub-legislativo**, come assume la Regione, **bensì** dei **solì regolamenti**, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un'applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. **Ebbene, anche le linee guida** di cui all'impugnato

art. 1, comma 47, costituiscono la **necessaria integrazione della norma primaria**, per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013). Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte ha ritenuto non fondata la censura avanzata dalla regione Veneto con riferimento alla previsione relativa alla possibilità, per le fondazioni ITS di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, in quanto la definizione dell'offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative rientrerebbe nella competenza esclusiva regionale. In particolare, la Corte ha rilevato che "La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo «programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS», ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio".

A fronte di questo **intreccio di competenze** il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo **14, comma 6**, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

- **All'articolo 3, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*). Inoltre, si richiede l'intesa con la **regione interessata** per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area;
- **All'articolo 3, comma 5**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS *Academy* ad operare in più di un'area tecnologica. Inoltre, si richiede l'intesa con la **regione interessata**, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.
- **All'articolo 4, comma 3**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni "ITS *Academy*";
- **All'articolo 5, comma 1, lettera b)** sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;
- **All'articolo 6, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;
- **All'articolo 7, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, nonché i presupposti e le modalità di revoca;
- **All'articolo 8, comma 2** ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS *Academy*. In aggiunta, alla **lettera d)** ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;
- **All'articolo 10, comma 2, lettera f)**, si prevede l'**intesa con regioni interessate** in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS *Academy*, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.
- **All'articolo 10, comma 3**, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;
- **All'articolo 11, commi 5 e 6**, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;
- **All'articolo 12, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*;
- **all'articolo 12, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;
- **all'articolo 13, comma 1**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;
- **all'articolo 13, comma 2**, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;

- all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.

Si segnala anche che **l'articolo 10, comma 5**, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS *mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.*

Orizzonte Scuola

Senato: Nota breve n. 405

Camera: Nota Questioni regionali n. 261

22 giugno 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0261